

COMUNE DI VARZO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI

IMMOBILI

REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti .

Art. 2

Presupposto d'Imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree edificabili siti nel territorio del Comune, a qualunque uso destinati, così come definito dall'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. Si da' atto che il territorio del Comune di Varzo ricade in aree montane delimitate ai sensi dell'art 15 della legge 27.12.1977 n 984 e conseguentemente i terreni agricoli non compresi in ambiti urbanistici edificabili sono esenti dalla imposta. Sono altresì esenti dalla imposta i terreni siti in ambiti edificatori, ma di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale e condotti dai medesimi.

Art. 3

Definizione di Fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che a norma di legge deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area ad esso catastalmente pertinente.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data di utilizzazione

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della L. 1/6/1939 n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando i moltiplicatori alla rendita catastale determinata mediante applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. I moltiplicatori vanno applicati in funzione delle categorie catastali proprie di ciascun edificio:

- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali ovvero in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, ove definiti dagli atti normativi previsti dalla legge. Qualora siano posti vincoli di inedificabilità assoluta anche di durata temporanea, le aree interessate risulteranno esenti da imposta dalla data di adozione e per il periodo della sua durata.

Sono tuttavia considerati terreni non fabbricabili quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 911963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Qualora i contribuenti abbiano provveduto a pagare l'imposta relativa ad aree divenute inedificabili, essi hanno diritto al rimborso per la quota relativa al periodo dell'anno durante il quale vige il vincolo.

Le aree vincolate per finalità espropriative, fatta salva la eventuale normativa prevista dall'art. 5 bis, comma 5, della L. n.359 del 8/8/1992, site all'interno dei perimetri di P.R.G.C. sono esenti dall'imposta per il periodo di cinque anni dalla data di approvazione del vincolo. o per il maggior periodo previsto dalla Legge.

Trascorso tale periodo, avrà termine l'esenzione e saranno assoggettate a ICI sulla base dei valori minimi predeterminati dalla Giunta con riferimento alla misura minima delle indennità provvisorie di esproprio per aree edificatorie.

Art. 4

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

L'Amministrazione, con specifico provvedimento, potrà determinare (periodicamente e per zone omogenee) i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. I valori stabiliti avranno validità anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Non si farà luogo ad accertamento in merito al valore dell'area fabbricabile nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.

In deroga a quanto disposto dal precedente comma, qualora il soggetto passivo denunci in sede di trasferimento di proprietà o definisca a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato ai fini ICI, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta. Se il valore a suo tempo dichiarato ai fini ICI non è inferiore a quanto stabilito dal provvedimento comunale non si provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Qualora il contribuente dichiari ai fini ICI il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori determinati in base al comma 1 ovvero ai valori di cui al comma 3, il medesimo non potrà richiedere alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta eventualmente versata.

Art. 5

Soggetti Passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sull'immobile stesso. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art. 6

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Art. 7

Abitazione principale.

Il Comune determina ogni anno l'ammontare della detrazione di imposta per l'abitazione principale; in assenza di mancata deliberazione resta in vigore la detrazione vigente.

Ai fini dell'applicazione di tale detrazione si considera abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica ha fissato la propria residenza anagrafica

All'abitazione principale - come definita dall'art. 8, comma 2, del D.to L.vo 504/92 - al fine dell'applicazione di una eventuale aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate:

a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b) alloggio regolarmente assegnato dall'Agenzia territoriale per la casa.

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto o di abitazione in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'immobile non risulti locato.

d) l'unità immobiliare, precedentemente adibita ad abitazione principale, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata da persone diverse da quelle conviventi al momento del cambiamento di residenza;

e) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a coniuge, ancorchè separato o divorziato, figli o genitori (o parenti in linea retta fino al 2° grado) che la occupano quale loro abitazione principale ed ivi residenti.

f) il Comune può adottare un'agevolazione aggiuntiva ad esclusivo favore di categorie in condizioni economiche e/o sociali disagiate, da individuare previamente con deliberazione del competente organo comunale. Tale agevolazione, nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, può consistere, alternativamente:

- nella riduzione dell'imposta fino al 50%, in aggiunta alla detrazione di € 103,29
- nell'aumento della stessa detrazione da € 103,29 a € 258,22

g) due o più unità immobiliari contigue, occupate dal contribuente ad uso abitazione principale, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime; l'agevolazione non potrà decorrere da data antecedente all'avvenuta presentazione della richiesta di variazione.

Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per l'equiparazione mediante la presentazione della denuncia o della comunicazione prevista dal successivo art. 12.

I comproprietari di più immobili, anche adiacenti, non potranno utilizzare la detrazione per diverse unità immobiliari qualora risultino anagraficamente conviventi.

La detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

L'acquisto, la modifica o la perdita del requisito di abitazione principale di un immobile sono soggette ad obbligo di dichiarazione ai sensi del successivo art. 12.

Se l'unità immobiliare è utilizzata da più soggetti passivi quale abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla quota di proprietà o altro diritto reale (o locatario per immobili concessi in locazione finanziaria).

Art. 8

Pertinenze delle abitazioni principali

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue

pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Qualora le pertinenze risultino essere più di una per ogni categoria catastale, ai fini del comma 1, si considera pertinenza una sola unità per ogni categoria.

Art. 9 **Riduzioni d'Imposta**

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria manutenzione e che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente mediante rilascio di dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 411968, n. 15 con allegata idonea documentazione fotografica e certificato planimetrico dell'unità immobiliare del N. C.E.U..

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale. La riduzione è concessa dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Com.le o dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente, fino a sussistenza di dette condizioni.

L'eliminazione dello stato di inagibilità è comunicato mediante denuncia.

Le autocertificazioni vengono periodicamente assoggettate a verifica anche ai fini dell'aggiornamento dello stato di agibilità ed abitabilità degli edifici.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di ristrutturazione o ammodernamento.

L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio tributi individuano corrette procedure di collegamento al fine di mantenere aggiornato l'archivio degli edifici soggetti a riduzione di imposta.

Se l'inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

La riduzione di imposta si applica a partire dalla data di presentazione dell'autocertificazione o da quella di accertamento di ufficio.

Ove tuttavia vengano prodotti elementi oggettivamente comprovanti un preesistente stato di degrado, la riduzione di imposta vale a far data da quella cui è riconducibile la prova oggettiva prodotta.

In caso di intervenuti pagamenti non si dà però luogo a rimborsi.

Si considerano comunque inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentono congiuntamente o disgiuntamente:

- a) Un accentuato degrado delle loro parti strutturali e di copertura.
- b) Una grave compromissione o assenza totale o parziale degli impianti tecnologici,.
- c) Il degrado tale da comprometterne la funzionalità, delle opere di serramenti e di finiture interne.
- d) L'assenza o non idoneità all'uso dei servizi igienici.

Nel caso di dichiarazione non corrispondente al vero verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge.

La cessazione della condizione di inabitabilità o inagibilità dovrà essere comunicata dal contribuente nella forma prescritta dal successivo articolo 12.

Art. 10 Esenzioni

Ai fini della esenzione di imposta si fa' esclusivo riferimento a quanto disciplinato dall'art 7 del D.Lgs 504/92.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 11 Funzionario Responsabile

E' designato quale funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta il Responsabile del Servizio Tributi; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

In caso di assenza od impedimento dello stesso le funzioni possono essere attribuite dal Dirigente del Servizio Finanziario ad altri dipendenti con idonea qualifica professionale o mantenuti in capo al medesimo.

Art. 12 Denunce o dichiarazioni

Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il

commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 13 Versamenti.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel corso dei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

L'imposta dovuta deve essere versata in due rate, la prima delle quali nel mese di giugno, pari al 50% dell'imposta annua dovuta e la seconda, dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda alla totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso e senza perdere il diritto alle eventuali agevolazioni.

L'imposta dovuta deve essere corrisposta unicamente attraverso il bollettino messo a disposizione dal Comune, mediante c/c postale intestato al Comune

I versamenti possono essere differiti di mesi sei, limitatamente al primo versamento di acconto o saldo dovuto, in caso di decesso del contribuente.

Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore ad € 10,00.

Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.

Art. 14 Accertamenti

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli

articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del 2,50 per cento annuale, con maturazione giorno per giorno.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 15 **Riscossione Coattiva**

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

In maniera alternativa, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, possono essere riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 16 **Attività di controllo**

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione dei tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione dei tributo ed il controllo dell'evasione perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Con provvedimenti della Giunta Municipale si può provvedere al potenziamento della struttura organizzativa del Servizio Tributi e possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati ottenuti, nel rispetto delle norme di Legge e dei contratti collettivi di settore.

Art. 17

Incentivi per il personale addetto

In corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi.

Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 18

Rimborsi e Compensazioni

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell'imposta versata per le aree che successivamente sono divenute inedificabili a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi, nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizioni per aver diritto al rimborso sono:

- che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti.
- che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
- che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.

Art. 19

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Art. 20
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed ogni altra normativa applicabile al tributo.

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008.